



COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

**(allegato unico alla delibera di Consiglio Comunale
n. 22 del 30.03.2017)**

SOMMARIO

CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

- Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA I.U.C. E OGGETTO DEL REGOLAMENTO*
- Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO*
- Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE*
- Art. 3bis - FUNZIONARIO RESPONSABILE – AFFIDAMENTO A SOGGETTO ESTERNO*
- Art. 4 - DICHIARAZIONE*
- Art. 5 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA*
- Art. 6 - IMPORTI MINIMI*
- Art. 7 - RAVVEDIMENTO*
- Art. 8 - ACCERTAMENTO*
- Art. 9 - SANZIONI ED INTERESSI*
- Art. 10 - RIMBORSI*
- Art. 11 - CONTENZIOSO*
- Art. 12 - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA*
- Art. 12 bis – DILAZIONI DI PAGAMENTO*
- Art. 13 - ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO*
- Art. 14 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO*
- Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*

CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Art. 16 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO*
- Art. 17 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI*
- Art. 18 - SOGGETTO PASSIVO*
- Art. 19 - BASE IMPONIBILE*
- Art. 20 - ALIQUOTE*
- Art. 21 - RIDUZIONI*
- Art. 22 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI*
- Art. 23 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA*
- Art. 24 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE*
- Art. 25 - ASSIMILAZIONI*
- Art. 26 - ESENZIONI*
- Art. 27 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO*
- Art. 28 - VERSAMENTI*

CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Art. 29 - OGGETTO*
- Art. 30 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI*
- Art. 31 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO*
- Art. 32 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI*
- Art. 33 - SOGGETTO PASSIVO*
- Art. 34 - BASE IMPONIBILE*
- Art. 35 - ALIQUOTE*
- Art. 36 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI*
- Art. 37 - VERSAMENTI*

CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 38 - OGGETTO

Art. 39 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Art. 40 - SOGGETTO PASSIVO

Art. 41 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Art. 42 - LOCALI ED AREE SOGGETTI ALLA TARI

Art. 43 - SUPERFICE UTILE

Art. 44 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI ALLA TARI

Art. 45 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Art. 46 - DETERMINAZIONE DEGLI OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 47 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 48 - SCUOLE STATALI E PRIVATE

Art. 49 - TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 50 - RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

Art. 51 - ESENZIONI/ AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI

Art. 52 - DENUNCE

Art. 54 - PIANO FINANZIARIO

Art. 55 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 56 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 57 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 58 - TARIFFA GIORNALIERA

Art. 59 -VERSAMENTI

CAPO V - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 60 – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 – ENTRATA IN VIGORE

CAPO I
L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA I.U.C. E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. E' istituita nel Comune di Fossalta di Portogruaro l'imposta unica comunale (I.U.C.) ai sensi dell'art. 1 commi 639 e seguenti della legge n° 147/2013 e s.m.i..
2. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 1 commi 639-704 della legge n° 147/2013 e s.m.i., del d.l. n. 16/2014, dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dell'art. 1 commi 161-171 della legge n° 296/2006 e dal DPR n° 158/1999.
6. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia.
7. L'entrata in vigore di norme successive e di rango superiore contrastanti o modificatrici di disposizioni vigenti, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.
8. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo della IUC è il Comune di Fossalta di Portogruaro relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 3 bis - FUNZIONARIO RESPONSABILE – AFFIDAMENTO A SOGGETTO ESTERNO

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche qualora l'attività di accertamento e di riscossione sia stata affidata ad un soggetto esterno. In tal caso, il soggetto affidatario individua tra i propri dipendenti il soggetto cui spettano le attribuzioni proprie del funzionario responsabile del tributo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al quale compete pertanto anche la sottoscrizione degli atti di gestione del tributo.
2. In tutti i casi in cui le norme legislative o regolamentari, compreso il presente regolamento, fanno riferimento al funzionario responsabile del tributo, si intende che tale riferimento sia fatto, nel caso di affidamento esterno, al dipendente individuato dal soggetto esterno stesso di cui al comma 1.
3. Nel caso non si proceda all'individuazione del dipendente di cui al comma 1, le attribuzioni di funzionario responsabile del tributo spettano al legale rappresentante del soggetto affidatario della gestione del tributo.

Art. 4 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento o comunque entro il termine ultimo del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i termini di cui al comma 1. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
 - d. se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 5 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dalla data di inizio e/o variazione del presupposto impositivo di cui all'art. 1.
2. L'obbligazione tributaria termina nel giorno in cui si è concluso il presupposto impositivo di cui all'art. 1.
3. Il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni viene considerato per intero ai soli fini delle componenti IMU e TASI.

Art. 6 - IMPORTI MINIMI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge n° 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è fissato nella misura di € 5,00.
2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare annuo complessivo del debito tributario.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di ravvedimento operoso.
4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad 12,00 (dodici) euro, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
5. Non si fa luogo a rimborso qualora l'entità della somma pagata in più non sia superiore a € 5,00.

Art. 7 - RAVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata in acconto o a saldo;

Art. 8 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
5. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997.
6. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.A del presente regolamento.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
9. Le somme liquidate e accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 9 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalle dichiarazioni riferite alle singole componenti del tributo, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo con il limite di cui all'art. 6 (importi minimi). La sanzione non è applicata quando i versamenti sono stati

tempestivamente eseguiti ad uffici o concessionari diversi dal soggetto attivo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100,00 euro a 500,00 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Le sanzioni sono irrogate per ogni anno in cui è accertata l'evasione, sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla commessa violazione.
7. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
8. Il Comune può deliberare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 161 a 170 della legge n° 296/2006;
10. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
11. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, come previsto dall'art.1, comma 165 della L. 27.12.2006, n. 296.

Art. 10 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi dovuti nella misura prevista dalla legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi di cui all'art. 6.

Art. 11 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 24/9/2015 n.156.
2. Per le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma il contribuente ha facoltà di chiedere la rateizzazione con formale richiesta motivata. Ogni richiesta sarà valutata dal responsabile del tributo al fine dell'ottenimento del beneficio.

Art. 12 - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

1. Il Comune o l'affidatario provvedono alla riscossione ordinaria e coattiva delle singole componenti della IUC secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente.

Art. 12 bis – DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Fino all'avvio della procedura di riscossione coattiva possono essere concesse dilazioni di pagamento previa valutazione dello stato di difficoltà economica.
2. Per importi a partire da € 10.000,00 la dilazione va assistita da idonea polizza fideiussoria o fidejussione bancaria.
3. In ogni caso la dilazione di pagamento viene concessa su un numero massimo di sei rate bimestrali o dodici rate mensili con l'applicazione del tasso di interesse legale con maturazione giornaliera.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro la scadenza prefissata, comporta la decadenza del

beneficio della dilazione stessa ed il conseguente avvio dell'ordinaria procedura di riscossione di cui all'articolo 12.

Art. 13 - ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 30.10.2012 e s.m.i..
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 14 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento è assoggettato alle successive modificazioni normative.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti ai fini dell'applicazione della I.U.C. sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

CAPO II
L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 16 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria , d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse e strumentali agricoli.

Art. 17 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 16 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.
 - e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

Art. 18 - SOGGETTO PASSIVO

Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 19 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori di cui al succitato D.L..
3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996.
4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è quello previsto dalla normativa vigente.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n° 446/1997 potranno essere resi disponibili periodicamente e per zone omogenee i valori medi di riferimento a scopo meramente indicativo.
7. Tali valori non precludono l'ulteriore attività accertativa del Comune nel caso risulti un valore venale superiore.
8. In caso di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 comma 1 lettere c), d) e f) del DPR n° 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. n° 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 20 - ALIQUOTE

Il Consiglio Comunale approva entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote IMU.

Art. 21- RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50%:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente a foto che attestino lo stato dell'immobile, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata l'inagibilità o l'inabitabilità, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato. Tale decorrenza varia per le condizioni di cui al comma 3. La riduzione

cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), **NON SUPERABILE CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA** di cui all'art 3, c. 1, lett. a) e b) del DPR 380/2001 e s.m.i.. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a. gravi carenze statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico - edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) o da eventi accidentali (incendio, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare nuova documentazione.
5. Qualora, in seguito all'accertamento dell'inagibilità o inabitabilità, l'immobile venga censito nella categoria catastale F2, ovvero unità collabente, la base imponibile dovrà essere determinata in funzione del valore venale dell'area su cui insiste l'immobile stesso e/o dei volumi residui.

Art. 22 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le riduzioni previste dall'art. 13, c. 5 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e s.m.i..
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni.

Art. 23 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai fini dell'efficacia della deliberazione è prevista la pubblicazione della stessa secondo quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e s.m.i.

Art. 24 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 25 - ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:
 - a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

- acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b. gli immobili posseduti dai cittadini residenti all'estero (A.I.R.E.) nei limiti previsti dall'art. 9 bis della Legge n. 80/2014;

Art. 26 - ESENZIONI

Si applicano le esenzioni previste dall'art 7, comma 1, lettere a) b), c), d), e), f), i) del D.Lgs. n. 504/92.

Art. 27 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 28 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta di norma è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre. In alternativa è ammesso il pagamento in unica soluzione da effettuarsi alla scadenza della prima rata.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti passivi.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00 in ragione annua.

CAPO III
IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 29 - OGGETTO

Il presente capo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1.1.2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.

Art. 30 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A) del presente regolamento.

Art. 31 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di aree edificabili a qualsiasi uso adibite come definite ai sensi dell'IMU ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 32 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Ai fini della TASI le definizioni di cui al presente articolo sono medesime di cui all'art. 17 del Capo II, componente IMU.

Art. 33 - SOGGETTO PASSIVO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 31 del presente capo.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

Art. 34 - BASE IMPONIBILE

Ai fini della TASI la definizione di cui al presente articolo è la medesima di quella di cui all'art. 19 del Capo II, componente IMU.

Art. 35 - ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote e le detrazioni TASI, in conformità con i servizi e i costi di cui all'art. 8, eventualmente differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
3. La sommatoria tra le aliquote TASI e IMU non può essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale fissata al 10,6 per mille.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .

Art. 36 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune che con la deliberazione del Consiglio Comunale determina le aliquote della TASI, può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Le detrazioni del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
3. Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre ulteriori riduzioni e/o esenzioni.
4. Si applicano le esenzioni previste dall'art 7, comma 1, lettere a) b), c), d), e), f), i) del D.Lgs. n. 504/92 in analogia a quanto previsto per la componente IMU.

Art. 37 - VERSAMENTI

1. Ai fini del versamento della TASI restano valide le disposizioni di cui all'art. 28 del Capo II, componente IMU.
2. In deroga a quanto disposto ai fini del versamento, per l'anno 2014 la scadenza della rata di acconto è fissata al 16 ottobre.

CAPO IV
LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 38 - OGGETTO

1. La componente TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. La tassa sui rifiuti è un prelievo di natura tributaria.
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 39 -PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 40 – SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. In caso di utilizzi temporanei superiori a sei mesi che si esauriscono comunque prima del termine dell'anno solare in cui hanno avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'alloggio sia affittato senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la TARI è del proprietario dell'alloggio o del titolare dei diritti reali minori.
6. Qualora per qualsiasi altro motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la comunicazione di cui all'art. 34 o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. E' tenuto

inoltre ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

9. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere, bed & breakfast e simili) la TARI è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 41 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 52, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 42 – LOCALI ED AREE SOGGETTI ALLA TARI

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali, comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano tali i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati anche di una sola utenza attiva ai servizi di rete.
3. Sono altresì soggette alla TARI le aree coperte, anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime.
4. I locali soggetti a tassazione sono considerati, a titolo esemplificativo: tutti i locali interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, soffitte, mansarde, cantine, portici, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio, rimesse, autorimesse, posti auto coperti, ecc.;
 - a. tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, fotografici, ecc;
 - b. tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - c. tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
 - d. tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
 - e. tutti i locali, principali ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - f. tutti i locali principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - g. tutti i locali principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse, di autotrasporti, di agenzie di viaggio, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
 - h. tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni ecc.) di collegi, istituti scolastici, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
 - i. tutti i locali, nessuno escluso, di enti pubblici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni ecc.

- l. tutti i locali, nessuno escluso, di enti pubblici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni ecc.
5. Si considerano soggette alla TARI le aree scoperte, pubbliche o private, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi natura pertinenziale o accessoria di locali assoggettati al prelievo.
 6. Sono pertanto, assoggettate alla TARI le seguenti aree scoperte :
 - a. costituenti superficie operativa e/o pertinenziale e/o accessoria per le utenze non domestiche;
 - b. nelle quali vengono svolte attività autonome;
 - c. il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati sulla base di concessione rilasciata dall'autorità competente ovvero anche se privo della predetta concessione.
 7. Le aree scoperte soggette alla TARI sono considerate, a titolo esemplificativo:
 8. le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio, parcheggio e simili;
 9. le aree degli impianti di distribuzione del carburante, sulla base della disciplina dettata dall'art. 13 del presente regolamento;
 10. le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate.
 11. le aree, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, gelaterie e simili);
 12. le aree, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizio e simili, ivi comprese le aree di stoccaggio di materie prime, merci, attrezzature o prodotti finiti destinati o meno alla commercializzazione;
 13. le aree, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
 14. le aree utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, ecc...), fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente all'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione siano riservati di norma ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producano rifiuti solidi urbani.
 15. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 43 – SUPERFICIE UTILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge n° 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune per le unità immobiliari indicate nel comma 1 può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n° 138/1998.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle indicate nel comma 1 la superficie rimane quella calpestabile.
5. Per le utenze non domestiche nel computo della superficie inserita nella quota fissa vengono contemplate tutte le aree a qualsiasi destinazione d'uso presenti nell'insediamento, mentre per la quota variabile non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 44 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI ALLA TARI

1. I seguenti locali e/o aree non sono soggetti alla tassa:

- utenze domestiche

- a. i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto in oggettivo stato di non utilizzo perché inabitabili o di fatto non adibite ad alcun uso come le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili (o con mobili collocati alla rinfusa) e non allacciate a servizi pubblici di rete od oggetto

di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di provvedimenti autorizzativi, licenze, permessi o concessioni, per il periodo di validità di detti provvedimenti e comunque non oltre la data di fine lavori.

- b. le aree scoperte pertinenti od accessorie di locali adibiti ad uso abitativo quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c. soffitte, ripostigli e simili, di altezza al colmo non superiore a m. 1,50;
- d. locali riservati a impianti tecnologici ove non è compatibile la presenza umana;
- e. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva.

- utenze non domestiche

- a. locali o aree scoperte non utilizzate in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo documentato;
 - b. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - c. locali o luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - d. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso o di veicoli da demolire.
 - e. aree utili agli accessi sulla pubblica via e al movimento veicolare interno;
 - f. aree adibite alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g. aree adibite in via esclusiva all'accesso e al transito dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti;
 - h. locali ed aree impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, aree non presidiate o con presenza sporadica dell'uomo, depositi all'aperto di materiali in disuso o in uso straordinario o di cumulo di materiali alla rinfusa.
2. Le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari;
 3. locali ed aree utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e destinati al mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, silos, serre, nonché i locali o le aree scoperte destinati all'allevamento. All'attività agricola sono equiparate le attività florovivaistiche nonché tutte le utenze non domestiche operanti nel settore enologico, viticolo e simili. Sono invece assoggettati a tariffa le superfici riferite alle predette attività destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, i magazzini ed i depositi di derrate o di beni inerenti l'attività svolta, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione.
 4. Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, sportivo e simili.
 5. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 45 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. L'applicazione della tassa relativa alle aree delle stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della superficie tassabile:
 - a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - b) delle aree su cui insistono impianti di lavaggio degli automezzi;
 - c) delle aree con funzione meramente accessoria, quali le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
 - d) delle aree di movimentazione interna
2. I locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno compresi nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in detti locali o su tali aree.

Art. 46 - DETERMINAZIONE DEGLI OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe della popolazione residente, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'ambito dei locali costituenti l'utenza (es. le colf o soggetti con altra funzione, che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, per motivi di studio, attività lavorativa o per altre motivazioni, svolti sia nel territorio nazionale sia all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a sei mesi nell'anno di riferimento, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata con idonea dichiarazione di cui all'art. 4. Tale dichiarazione probatoria deve essere riproposta entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi tenuti a disposizione e per uso stagionale od altro uso limitato ma discontinuo da valutare singolarmente, si stabilisce l'abbattimento del 70% dell'importo risultante dal calcolo assumendo come numero degli occupanti n. 1 persona e in misura convenzionale 50 mq quale superficie assoggettabile. Per abitazioni a disposizione si intendono le unità immobiliari di tipo abitativo diverse da quella in cui sussiste il domicilio stabile e la residenza.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, si stabilisce l'abbattimento del 50% dell'importo risultante dal calcolo assumendo come numero degli occupanti n. 1 persona e in misura convenzionale 50 mq quale superficie assoggettabile.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio come risultante dall'Anagrafe della popolazione residente.
7. Resta ferma la possibilità per il Comune di accertare applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza

Art. 47 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. Per le utenze non domestiche, sino a quando non verranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta per l'attribuzione, rispettivamente, della quota fissa e della

quota variabile della tariffa.

3. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ATECO, al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall'iscrizione alla CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della Tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

Art. 48 - SCUOLE STATALI E PRIVATE

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
3. Per le scuole private per le quali il Comune partecipi alle spese di funzionamento, previa valutazione da parte del responsabile competente, è prevista la riduzione del 100%.

Art. 49 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 50 - RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di esse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie del locale/area scoperta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economica esercitata.

Tipologia di attività	Percentuale di abbattimento
Carrozzerie, officine per riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti	30%
Attività di elettrauto, di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, impianti di	30%

condizionamento	
Falegnamerie	15%
Lavanderie	5%
Tipografie	7%
Qualsiasi altra attività non prevista nelle categorie sopra indicate (es. studi dentistici)	3%

L'esenzione spetta solo a coloro che hanno provveduto ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani nella dichiarazione di cui all'art. 4 allegando idonea documentazione per dimostrare l'ordinaria produzione di detti rifiuti e il loro trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. copia contratti smaltimento, formulari ecc..).

2. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esenzione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente.
3. L'esenzione di cui al presente articolo non ha effetto fin quando non viene presentata la relativa dichiarazione.

Art. 51 - ESENZIONI/ AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI

1. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. è prevista la riduzione fino al 100% del tributo per i nuclei familiari in condizione di accertata indigenza assistiti direttamente dal Comune, da formalizzare con atto di indirizzo di Giunta su proposta dell'ufficio dei servizi sociali.
3. è prevista la riduzione massima del 20% del tributo per i nuclei familiari composti da una persona di età non inferiore ad anni 65 con un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ad € 9.000 oppure composti da due persone di cui almeno una di età non inferiore ad anni 65 con un valore ISEE non superiore ad € 12.000,00.
4. è prevista la riduzione del 10% del tributo nel caso in cui gli utenti provvedano a trattare in proprio, effettuando il compostaggio, gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi di orti e giardini.
- 4 bis. è prevista la riduzione del 5% del tributo nel caso in cui gli utenti provvedano a trattare in proprio, effettuando il compostaggio, gli scarti verdi di orti e giardini, esclusi gli scarti organici di produzione domestica che vengono normalmente conferiti al servizio.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuto dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o alla restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, entro i limiti di cui all'art. 59, comma 6 del Decreto.
6. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi che comportino una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento e il recupero da parte del servizio pubblico sono stabilite le riduzioni speciali di cui al presente articolo. Costituisce accertata minore produzione di rifiuti anche la dimostrazione di smaltimento a proprie spese a mezzo di ditta specializzata:
 - a. attività che effettuano un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento: riduzione del 10%;
 - b. attività che per motivi organizzativi si avvalgono di ditte specializzate per lo smaltimento a proprie spese di parte dei rifiuti prodotti (cartoni e imballi di notevole ingombro):
 - c. riduzione pari alle spese sostenute entro il limite massimo del 15% della tassa da corrispondere.

7. Per i locali ed aree annessi o adiacenti ad insediamenti produttivi all'interno dei quali non si esercitano direttamente le attività manifatturiere (magazzini, depositi, reparti di spedizione) nonché le superfici operative ove si formino residui obiettivamente ed effettivamente destinati al riutilizzo, quindi non soggetti alla disciplina dei rifiuti speciali, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata in ragione del 10%.

Art. 52 - DENUNCE

1. I soggetti passivi della TARI hanno l'obbligo di presentare la denuncia dell'inizio dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi al Comune o al soggetto gestore, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione.
2. In caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere :
 - a. per le persone fisiche: l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi dei componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l'immobile, dei loro eventuali rappresentanti legali e della relativa residenza.
 - b. per le persone giuridiche: della denominazione nonché della sede legale e dei dati fiscali del legale rappresentante.
5. La denuncia deve altresì obbligatoriamente indicare: i dati catastali anche delle eventuali pertinenze, l'ubicazione dell'unità occupata con il numero civico e l'eventuale interno, ove esistente, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati; la data di inizio o di variazione dell'occupazione o detenzione.
6. La denuncia deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento. La denuncia può anche essere presentata via e-mail o PEC.
7. La denuncia sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate.
8. In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione entro 60 giorni dal momento in cui la variazione si è verificata e secondo le modalità di cui ai precedenti commi. Fermo restando l'obbligo di denunciare anche le variazioni che riguardano il numero degli occupanti, il Comune si riserva la facoltà di procedere all'applicazione della tariffa sulla base delle risultanze anagrafiche.
9. La denuncia di cessazione dell'occupazione delle aree scoperte o dei locali deve essere presentata entro 60 giorni dalla cessazione. In tal caso il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno.
10. In caso di ritardata denuncia di cessazione, per il rimborso anche parziale della Tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione documentale l'obbligazione tributaria cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
11. In caso di decesso del contribuente gli eredi dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.
12. L'Ufficio Anagrafe deve comunicare periodicamente, con cadenza mensile, all'ufficio che gestisce l'applicazione della Tariffa le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio) e l'esatta composizione dei nuclei iscritti.
13. E' fatto obbligo all'ufficio Attività Produttive del Comune e all'ufficio Edilizia privata, di comunicare con cadenza mensile al soggetto gestore ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di

autorizzazione.

14. Le denunce di cui ai commi 1, 9 e 10, nonché le tipologie di atti, verranno determinate nel dettaglio con apposito provvedimento interno.
15. In caso di perdita o danneggiamento del dispositivo per la determinazione autentica dei conferimenti dei rifiuti il contribuente deve dare immediata comunicazione al soggetto gestore, compilando un apposito modulo.

Art. 53 - POTERI DI CONTROLLO

1. Il funzionario responsabile provvede a svolgere le attività necessarie per la corretta applicazione della Tariffa con l'individuazione dei soggetti passivi.
2. Nell'esercizio di detta attività, il funzionario responsabile del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati da personale di vigilanza o da personale delegato dal Comune o dal soggetto gestore in caso di esternalizzazione.
4. Sono previsti inoltre controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione della frazione "residua" (o delle altre frazioni sulle quali la tariffa è commisurata) è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa ma non elusiva.
5. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta denuncia, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tariffa, il soggetto gestore ha la facoltà di:
 - a. rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio), comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree occupati, a comparire di persona per fornire chiarimenti ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b. in caso di mancato adempimento da parte degli utenti a dette richieste, qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della Tariffa, previo consenso dell'interessato, il personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere agli immobili soggetti alla Tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misure delle superfici;
 - c. utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, e, previo accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - d. richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici ovvero a enti di gestione dei servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti in esenzione da spese e diritti.
6. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
7. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, (o in caso di assenza della denuncia di occupazione) il soggetto gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
8. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 54 - PIANO FINANZIARIO

1. La TARI è determinata sulla base di un Piano Finanziario redatto annualmente dal Comune ed approvato secondo la normativa vigente.
2. Il Piano Finanziario contiene l'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della TARI. Il costo complessivo del servizio è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili. Va tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio.

3. Il Piano Finanziario è accompagnato da una relazione che illustra il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la Tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti nonché, con riferimento al Piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del Piano Finanziario e della relazione di accompagnamento, il Comune provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, del metodo di calcolo e di attribuzione della Tariffa (nella sua parte fissa e variabile) ad ogni utenza (domestica e non domestica), delle modalità di gestione delle agevolazioni e delle riduzioni tariffarie.
5. In caso di scostamenti, determinati a consuntivo, l'ulteriore copertura dei costi viene accertata ed andrà a carico (sia che si determini un saldo negativo che positivo) del successivo esercizio di competenza.
6. I costi relativi al recupero degli insoluti saranno posti a carico dell'utente inadempiente e saranno ulteriormente gravati dagli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale vigente. Qualora l'azione di recupero non andasse a buon fine, i costi sostenuti e la Tariffa non riscossa verranno conteggiati come posta negativa nel piano finanziario dell'anno successivo a quello in cui si sono concluse infruttuosamente le azioni di recupero.
7. L'eventuale saldo positivo o negativo risultante alla fine di un esercizio fatte salve le disposizioni di cui al precedente comma sarà computato (in più o in meno) nella definizione del Piano Finanziario dell'esercizio successivo utile.

Art. 55 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P. R. n° 158/1999
 - a. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
 - b. Con il provvedimento di determinazione della tariffa il Comune stabilisce :
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Ka, kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 DPR n° 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti.
2. La tariffa è deliberata annualmente dal Consiglio Comunale entro i termini fissati dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. La Tariffa è determinata in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.
4. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal D.P.R. 158/1999, è dato dalla somma delle due seguenti voci aggregate di costo:
 - a. costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, riferiti in particolare ad attività amministrative, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b. costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.

6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 56 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 57 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 58 - TARIFFA GIORNALIERA

1. A norma dell'art. 1 commi 662-665 della legge n. 147/2013 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente (meno di 183 giorni l'anno), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico il tributo è applicato in base ad una tariffa giornaliera .
2. La Tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo deliberata dal Comune per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione e con riferimento alla tariffa applicata per la specifica attività insediata, divisa per 365 e applicando un coefficiente di maggiorazione pari al 100%. E' fissato un minimo di complessivi euro 5,00 ad evento, senza applicazione di alcuna riduzione e/o agevolazione.
3. Qualora si tratti di occupazioni o conduzioni di locali o aree che danno luogo alla Tariffa giornaliera, l'obbligo della dichiarazione può essere assolto con la richiesta dell' autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto. Il pagamento della Tari va effettuato contestualmente al versamento dell' eventuale canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche secondo le modalità per quest'ultima previste.
4. I mercati vanno tariffati:
 - a. come previsto per le categorie 16 e 29 previste dall' allegato 1 al D.P.R. 158/1999 nel caso in cui i banchi di mercato occupino stabilmente la superficie;
 - b. in relazione a quanto previsto al comma 1 del presente articolo per occupazioni anche ricorrenti, ma non stabili (es. mercati settimanali e bisettimanali).
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 59 - VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta è consentito di norma in almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato. Per il solo anno 2014 il versamento dell'imposta è fissato in due rate scadenti rispettivamente al 30.9.2014 e al 30.11.2014 anche al fine di evitare coincidenze con altre scadenze tributarie. In alternativa è ammesso il pagamento in unica soluzione.
2. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPO V
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 60 – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 686 della legge n. 147/2013 si considerano valide tutte le denunce, presentate ai fini della TARES, in quanto compatibili. Ove si rendano necessarie informazioni integrative il Comune provvederà alle relative modifiche d'ufficio o a rivolgere apposite richieste inviate agli utenti.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI è soppressa la TARES di cui all'art. 14 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011;
3. Rimane ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di controllo sul corretto adempimento della TIA di cui all'art. 49 D.Lgs. n° 22/1997 e TARES di cui all'art. 14 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. per le annualità pregresse accertabili, non soggette a decadenza ai sensi dell'art. 1 comma 164 legge n° 296/2007 .
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
6. Per il primo anno di vigenza del tributo il piano finanziario potrà anche essere redatto sulla base delle superfici e dei criteri vigenti per la TARES di cui all'art. 14 D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011.
7. L'entrata in vigore di nuove norme di rango superiore contrastanti o modificatrici di disposizioni vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.
8. Nel caso in cui norme statali di rango superiore posticipino l'entrata in vigore della TARI si applica il Regolamento per l'applicazione della TARES approvato con deliberazione del C.C. n° 7/2013.

Art. 61 – ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a partire dalla data del 1° gennaio 2017.

ALLEGATO A
(componente TASI)

Individuazione dei servizi indivisibili

ND	SERVIZIO
1	illuminazione pubblica
2	sicurezza
3	manutenzione strade
4	manutenzione del verde
5	protezione civile
6	biblioteca
7	attività culturali e manifestazioni

ALLEGATO B
(componente TARI)

Utenze domestiche

Utenze domestiche – classificazione ed indici per la determinazione della parte FISSA della tariffa

COMPONENTI	Ka Coefficiente di adattamento per superfice e numero di componenti del nucleo familiare (Tabella 1a DPR 158/99)
	NORD
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

Utenze domestiche – classificazione ed indici per la determinazione della parte VARIABILE della tariffa

COMPONENTI	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (Tabella 2 DPR 158/99)	
	MINIMO	MASSIMO
1	0,60	1,00
2	1,40	1,80
3	1,80	2,30
4	2,20	3,00
5	2,90	3,60
6 o più	3,40	4,10

Utenze non domestiche

Suddivisione delle categorie:

Cat.	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici, università.
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, cantine e simili, parcheggi
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre
4.1	Distributori carburanti ed aree di servizio autostradale
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizione, autosaloni
7	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento
8	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità
9	Case di cura e riposo, caserme, convitti
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali e medici, sindacati
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, elettrodomestici, ferramenta ed altri beni durevoli,
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, profumerie, ortopedie e sanitarie, generi di monopolio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio, armerie, modellismo, gallerie d'arte
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, solarium, lavanderie
18	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, installatori e riparatori di elettrodomestici e simili
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
20	Attività industriali con o senza capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezziere con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria senza produzione, enoteca
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, minimarket, rosticceria e gastronomia, rivendita vini o liquori
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club, sale giochi